



legacoop

Ufficio Politiche del lavoro, Relazioni Industriali e Previdenza

Bonus 200€ e lavoratori svantaggiati: nota di chiarimento

Contesto

Il D.L. 17 maggio 2022 numero 50 ha previsto (artt. 31 e 32) il riconoscimento di un'indennità pari a 200 euro netti una tantum, come misura di sostegno economico in favore di una platea molto estesa di soggetti (lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie beneficiarie, tra cui disoccupati percettori di NASpl e DIS-COLL, stagionali, collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio e beneficiari del Reddito di cittadinanza).

Per espressa previsione normativa detta indennità una tantum non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini previdenziali.

La ratio della norma, testimoniata anche dalla previsione di una somma analoga in favore di autonomi e professionisti, è quello di estendere al maggior numero di soggetti tale indennità, con il preciso scopo di aiutarli economicamente ad affrontare un periodo di forte aumento dei prezzi di beni e servizi.

Problematica rilevata

La Legge numero 381/1991 (articolo 4 comma 3) riconosce alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale dal versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore.

A beneficiare dell'agevolazione sono i dipendenti di cui all'articolo 4 comma 1 della stessa norma, in particolare:

- Invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- Soggetti in trattamento psichiatrico;
- Tossicodipendenti;
- Alcolisti;
- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- Persone detenute o internate negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro esterno.

L'assenza di contributi a carico del lavoratore e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio 0,8%, di cui al comma 121 dell'art. 1, della Legge n. 234/2021, nel primo quadrimestre 2022 (interpretato dall'Inps come il periodo che decorre dal 1° gennaio 2022 sino al 31 giugno 2022)



2022), insinuava il dubbio che tali soggetti potessero non avere diritto all'indennità una tantum di 200 euro.

Nota di chiarimento

Dopo una lunga, ma fruttuosa, interlocuzione con gli Enti interessati si è finalmente sciolta favorevolmente l'**interpretazione in merito al bonus di 200€**.

L'orientamento confermato dall'Istituto e in linea con quanto indicato dalla **Circolare 73/2022**, corrisponde dunque ad una corretta interpretazione della norma che **individua la platea di cui all'art.1 comma 121 della Legge n.234/2021 non tanto nei soggetti che effettivamente hanno goduto di tale beneficio, bensì in coloro che hanno maturato tale beneficio indipendentemente dalla reale fruizione dello stesso**.

Deve dunque considerarsi condizione legittimante per l'applicazione dell'esonero l'individuazione, nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, del non superamento della retribuzione imponibile mensile di 2.692 euro, maggiorato dal rateo di tredicesima, anche laddove non sia poi possibile applicare l'esonero contributivo in quanto il rapporto di lavoro già usufruisce di un abbattimento della contribuzione a carico del dipendente.

Da ciò ne deriva dunque che i lavoratori svantaggiati di cui di cui all'art.4 comma 1 della Legge 381/1991 rientrano nel novero dei lavoratori dipendenti che, **nel limite della retribuzione imponibile prevista, sono destinatari dell'indennità una tantum di 200 euro**, nelle modalità previste per tutti gli altri lavoratori dipendenti.

Ricordiamo infine che l'indennità, se dovuta, deve essere erogata con la retribuzione di competenza **del mese di luglio (anche se corrisposta ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto**, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio.

Ufficio Relazioni Industriali
Antonio Zampiga

Roma, 25 luglio 2022